



STATUTO
DELLA "AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN
Sezione di Termini Imerese
Associazione di Promozione Sociale –
Ente del Terzo Settore"

Verbale n° 34 Assemblea Straordinaria dei Soci del 22 febbraio 2025

Oggi sabato 22 febbraio 2025 alle ore 16.30 in prima convocazione, presso la sede AIPD Sezione di Termini Imerese sita in via Alfredo La Manna n°10 si è svolta l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'AIPD Sezione di Termini Imerese, per deliberare il seguente ordine del giorno:

- punto 1. Approvazione proposta di adeguamento dello Statuto a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/17;
- punto 2. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Ignazio Cusimano, il Vice Presidente Francesco Baiamonte, Baiamonte Giulia, Fusco Lidia, Casanova Borca Rossella, Scifo Filippo, Sorintano Maria, Sorintano Fabio, Cusimano Marino, Onizzi Salvatore, Onizzi Antonio, Lercara Mario, Lercara Alessandro, Rizzo Gaspare, Campagna Rosa, Di Lisi Concetta, D'Ascoli Angelo, Giannopolo Francesca, Giannopolo Alberto, Civiletti Rosalba, Civiletti Girolama, Di Paola Antonio, Alvaro Laura, sono presenti per delega: Partito Raimondo delega Onizzi Salvatore, Tedesco Michele delega Rizzo Gaspare, D'Alessandria Vincenzo delega Scifo Filippo, Barbagiovanni Pisea Francesca delega Di Paola Antonio.

Presenti personalmente n° 23 Soci, presenti per delega n°4 Soci, assenti n° 2 Soci.

L'Assemblea è regolarmente costituita 27 Soci presenti su 29, il Presidente Ignazio Cusimano nomina segretario dell'Assemblea il Socio Fusco Lidia, alle 16.45 la dichiara validamente aperta.

Si passa all'ordine del giorno.

Punto 1. Il Presidente Ignazio Cusimano espone le motivazioni che richiedono le modifiche dello Statuto ed evidenzia la necessità imposta dalla legge di variare lo statuto per adeguarlo a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/17, per cui dà lettura del vecchio statuto e della proposta del nuovo evidenziandone le differenze. Dopo ampia e partecipata discussione la proposta illustrata dal Presidente viene approvata, nel rispetto del quorum deliberativo previsto dall'art 21 del codice civile, per cui l'Assemblea straordinaria dei soci delibera:

- Approvazione del nuovo testo dello statuto, allegato a tale verbale;
- si conferisce mandato al Presidente per la registrazione del presente atto, che è esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del d. lgs. 117/17 così come integrato dall'art. 26 del d. l. 105/18 ed esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del d. lgs. 117/17.

Punto 2. Alle ore 18.20 il Presidente Ignazio Cusimano rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale al quale allega il nuovo statuto sociale, approvato e debitamente sottoscritto.

Il Presidente

Ignazio Cusimano

Il Segretario

Lidia Fusco

REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 26/02/2025
E NUMERO 88 DELLA SERIE 3^a ATTI PRIVATI
ATTI EURO 1470 ESENTI

L'ADDETTO
Lucio Sebastiano Piano
(*) Firma su delega del Presidente Provinciale
Dott. Mario Lodato



STATUTO
DELLA "AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN
Sezione di Termini Imerese
Associazione di Promozione Sociale –
Ente del Terzo Settore"

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

L'Associazione, costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile, a Termini Imerese nell'anno duemilasette giorno undici del mese di settembre (11-09-2007), con atto del Notaio Dottor Agostino Grimaldi rep. N°65.988, ha la denominazione: "AIPD - Associazione Italiana Persone Down Sezione di Termini Imerese – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

Dal presente Statuto la denominazione è "AIPD - Associazione Italiana Persone Down Sezione di Termini Imerese – Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore.

L'Associazione è Associazione di Promozione Sociale (in breve anche APS) è stata iscritta al n°296 del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, di cui alla Legge n°383/2000 ed art. 64 l.r.9/2015, D.R.S.n°153 del 05 febbraio 2019.

Quale APS, la associazione prevede il libero accesso alla qualità di socio senza alcuna discriminazione, riconoscendo altresì la piena partecipazione alla vita associativa

La associazione potrà utilizzare la formula abbreviata di "AIPD Sezione di Termini Imerese – ETS".

L'Associazione è Sezione Autonoma dell'"AIPD - Associazione Italiana Persone Down ETS", con sede in Roma, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 18 marzo 1983 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n. 318 dell'8 giugno 1983 e che verrà qui di seguito denominata per brevità AIPD Nazionale – APS ETS.

L'Associazione ha sede in Termini Imerese.

L'Associazione è retta dal presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'assemblea Straordinaria dei Soci ai sensi degli articoli 7, 8, 9.

Solo per effetto dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), la AIPD Sezione di Termini Imerese, utilizzerà la dicitura "Ente del Terzo Settore" o alternativamente l'acronimo "ETS" in aggiunta alla dicitura "Associazione di promozione sociale" o "APS".

ART. 2 - SCOPO

L'Associazione non ha finalità di lucro anche indiretto ed esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - individuate dalla legge vigente - a favore delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione a socio ed in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD Nazionale.

In particolare potrà svolgere:

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione contribuisce allo studio della sindrome di Down (trisomia 21), e provvede ad una aggiornata informazione sulla stessa. Agevola l'inserimento e l'integrazione scolastica, lavorativa e sociale, a tutti i livelli, delle Persone con sindrome di Down, seguendole nel loro percorso di vita dall'infanzia all'età adulta.

A tale scopo l'Associazione si propone, tra l'altro, di:

a) intervenire per dare ai familiari:

- il sostegno psicologico - fin dalla prima fase, più critica, - per l'accettazione della sindrome di Down,

- le informazioni estese e corrette, gli appoggi pratici, le occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;

b) facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di bambini e ragazzi con sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado;

c) promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutte le persone con sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche con l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale ed esterna e di corsi di formazione professionale con la partecipazione del mondo imprenditoriale e produttivo;

d) promuovere la realizzazione di strutture e servizi adeguati a rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell'età adulta come previsto dalle norme vigenti, assumendosene, se necessario, la gestione diretta;

e) raccogliere, per un'ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura della sindrome di Down, nonché sulle circostanze che sembrano favorirne l'insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza; promuovere ricerche, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, per il reperimento di ulteriori e migliori informazioni sia per la prevenzione che per la messa a punto del programma più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità fisiche, mentali ed espressive delle persone con sindrome di Down; favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscenze anche attraverso proprie pubblicazioni;

f) creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai problemi della sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale; favorire con ogni mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali, anche organizzando direttamente convegni e corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli operatori socio-sanitari;

g) diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con sindrome di Down;

h) offrire agli organi Legislativi e di Governo dello Stato, della Regione e degli altri Enti locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

i) tenere i contatti con tutte le associazioni che si occupano dei problemi delle persone con sindrome di Down ed in genere dei portatori di handicap e dell'infanzia in generale al fine di coordinare con esse le attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e scambiare informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole associazioni;

l) tutelare la dignità della persona trisomica e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti dei portatori di handicap;

m) patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto.

I servizi e le attività sono aperti a tutti.

La associazione potrà altresì svolgere attività diverse da quelle di interesse generale e strumentali alla realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie della associazione, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

La associazione potrà effettuare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Tali attività, possono essere realizzate anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate dagli organi preposti.

ART. 3 - SOCI: Categorie

L'Associazione è composta dai Soci:

a) ORDINARI: le Persone con sindrome di Down emancipate, genitori, anche adottivi, fratelli, sorelle, parenti entro il IV grado e tutori di persone con sindrome di Down (anche nel caso di decesso della persona con sindrome di Down) che si impegnino nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per l'attuazione ed il perseguimento dello scopo dell'Associazione. Può essere socio ordinario soltanto chi sia anche socio dell'AIPD Nazionale;

b) COLLABORATORI: le persone che, non rientrando nella categoria precedente, pur non direttamente coinvolte nel problema, condividono gli scopi e le attività dell'Associazione e, per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell'AIPD;

c) BENEMERITI: le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito in maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle finalità dell'Associazione, acquisendo particolari meriti.

ART. 4 - SOCI: Ammissione, recesso, esclusione

Il Socio **Ordinario** è ammesso a domanda dell'interessato. Con la presentazione della domanda di ammissione il socio esplicitamente accetta sia lo statuto della AIPD Sezione di Termini Imerese che quello dell'AIPD Nazionale. La presentazione della domanda di iscrizione all'AIPD Nazionale ed il relativo versamento della quota nazionale possono essere effettuati anche tramite la AIPD Sezione di Termini Imerese che ne curerà l'inoltro. Il Consiglio di Amministrazione, constatata la dovuta presentazione contemporanea di iscrizione all'AIPD Nazionale, nonché l'avvenuto versamento delle rispettive quote annuali, con delibera, accetta la domanda a socio ordinario, comunica allo stesso la sua ammissione e provvede alla sua iscrizione nel libro dei soci.

Il Socio può recedere od essere escluso a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

Il socio è tenuto al versamento della quota minima della AIPD Sezione di Termini Imerese e dell'AIPD Nazionale entro il 28 febbraio dell'anno in corso. La qualità di socio non si perde nel caso in cui il versamento avvenga in ritardo purché entro l'anno solare; dopo tale data il socio viene d'ufficio considerato receduto e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda.

Il Socio **Collaboratore** che ne faccia domanda esprimendo nei tempi e nei modi la propria disponibilità a collaborare, è ammesso con delibera insindacabile del Consiglio di Amministrazione della AIPD Sezione di Termini Imerese, previo versamento di una quota

minima annuale, stabilito dall'Assemblea, per i Soci Collaboratori. Può recedere, dandone comunicazione, salvo motivi di urgenza, almeno un mese prima dell'effettiva cessazione della collaborazione.

Il Socio **Ordinario e Collaboratore** quando abbia cessato di appartenere all'Associazione non può più ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; la qualità di Socio non è trasmissibile e non può essere stabilita a titolo temporaneo.

Il Socio Benemerito è nominato dall'Assemblea.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi previa richiesta scritta presentata al presidente della associazione.

ART. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) Dalle quote associative di sua pertinenza;
- b) Dai contributi dei singoli privati;
- c) Da donazioni, eredità e lasciti;
- d) Da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento; di Enti Locali, di privati, italiani ed esteri;
- e) Dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività anche mediante offerta di beni o servizi patrocinate, promosse e curate dall'Associazione o da altri in suo favore;
- f) Beni immobili;
- g) Beni mobili in possesso all'Associazione come da inventario.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con le entrate rinvenienti dalle attività sociali e dalle donazioni.

Sono espressamente vincolati, non utilizzabili e indisponibili per far fronte agli oneri gestionali:

- a) il fondo di dotazione patrimoniale accantonato ai fini del conseguimento della personalità giuridica per gli importi stabiliti dalla normativa regionale e/o statale. Il suddetto fondo sarà adeguato all'importo che la normativa vigente dovesse successivamente reputare più idoneo.
- b) quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati.

La gestione del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è volto allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 6 - ORGANI

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio di Amministrazione;
- 4) l'Organo di controllo ed il revisore legale.

ART. 7 - ASSEMBLEA - COSTITUZIONE

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto a parteciparvi e cioè:

- a) SOCI ORDINARI e COLLABORATORI iscritti nel libro Soci alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente, prima dell'inizio dell'Assemblea, che

abbiano versato la quota associativa relativa all'anno precedente se la convocazione avviene entro il 20 febbraio o all'anno in corso se la data di convocazione è successiva al 28 febbraio.

b) SOCI BENEMERITI

Hanno diritto al voto i Soci in regola con la quota associativa per l'anno in corso e i SOCI BENEMERITI, comunque maggiorenni.

Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio, con delega scritta su un apposito modulo intestato al socio, inviatogli con l'avviso di convocazione; il numero delle deleghe ammissibili per ogni Socio è determinato dall'Assemblea e non potrà comunque essere superiore a 3 ovvero a 5 se il numero dei soci complessivo è superiore a 500. L'Assemblea non può deliberare l'assegnazione di un numero di deleghe tale che il singolo Socio rappresenti più del 20% dei Soci.

Il Socio delegato deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea la o le deleghe in suo possesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo, nelle assemblee ordinarie e straordinarie non possono ricevere deleghe né dare la propria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in ogni caso quando siano presenti personalmente o per delega almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto.

ART. 8 - ASSEMBLEA - COMPETENZE

L'Assemblea è l'organo sovrano rappresentativo della volontà dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo statuto, sono vincolanti per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea ordinaria competono:

- a) la determinazione della quota associativa annuale minima per i soci ordinari;
- b) la determinazione della quota annuale minima per i soci collaboratori;
- c) la determinazione del numero e la nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) la nomina o la revoca dell'organo di controllo, del suo presidente e del revisore;
- e) la nomina dei Soci Benemeriti;
- f) la determinazione del numero di deleghe ammissibili;
- g) l'accettazione di donazioni, eredità, lasciti;
- h) l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni immobili;
- i) l'approvazione del programma delle attività e dei bilanci preventivo e consuntivo;
- j) delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- k) l'esclusione del Socio per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 c.c.

All'Assemblea Straordinaria competono:

- a) le modificazioni dello Statuto;
- b) lo scioglimento della Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore. In tal caso, l'assemblea dovrà altresì

deliberare l'Ente del terzo settore al quale devolvere l'eventuale patrimonio **residuo**, in rispetto della normativa vigente.

ART. 9 - ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da inviarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa. L'avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo con le stesse modalità.

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.

L'Assemblea è convocata entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo. L'assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta, previa motivazione, dall'Organo di controllo o da almeno un quarto dei soci aventi diritto al voto (determinato ai sensi dell'articolo 7) entro un mese dalla ricezione della richiesta.

ART. 10 - ASSEMBLEA - UFFICIO DI PRESIDENZA

L'assemblea dei soci viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario; per l'assemblea straordinaria nella persona di un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori quando l'assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina del Presidente, dei Consiglieri, dell'organo di controllo e del revisore o su altro argomento di sua competenza.

ART. 11 - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto al voto.

L'assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale od a schede segrete.

Nelle assemblee ordinarie le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto all'inizio dell'assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati (art. 21 c.c.).

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea o dal Notaio; tutti i verbali devono essere scritti nell'apposito libro.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado.

Il Presidente garantisce l'applicazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al Consiglio stesso di eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'attuazione o l'abbiano modificata, e in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica.

Il Presidente, o per delega un membro del Consiglio d'Amministrazione, si impegna a partecipare attivamente ai lavori del Comitato Consultivo Nazionale, organo di collegamento tra le Sezioni e il Consiglio d'Amministrazione Nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello Statuto e del Regolamento delle Sezioni, del programma delle attività e dell'analisi delle risorse.

Il Presidente si impegna a rispettare nella propria AIPD Sezione di Termini Imerese l'applicazione del Regolamento delle sezioni.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente che convoca una Assemblea da tenersi entro 60 giorni per le nuove elezioni.

ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da non meno di quattro a non più di otto altre persone anche non soci, nominati dall'assemblea tra coloro che hanno dato esplicitamente la propria disponibilità e hanno presentato il proprio programma. La maggioranza del consiglio di amministrazione dovrà comunque essere costituita da Soci.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Consiglio stesso (ai sensi del Codice del Terzo Settore).

I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive sono equiparati a dimissionari.

Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che delibera al riguardo.

L'intero Consiglio cessa dall'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'assemblea dei soci, convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dall'Organo di controllo, abbia ricostituito il Consiglio.

ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione, da spedirsi a ciascun componente del Consiglio ed ai componenti dell'Organo di controllo almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso d'urgenza, mediante telegramma da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente con l'accordo di tutti i Consiglieri almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio deve essere altresì convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre Consiglieri o l'Organo di controllo; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dall'Organo di controllo.

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ADUNANZA E DELIBERAZIONI

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che la legge ed il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni; può anche attribuire a uno o più suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato consultivo formato da persone Down maggiorenni perché possa dare il proprio contributo di idee e bisogni alla programmazione e anche al fine di favorire un processo di crescita e responsabilizzazione sempre più largo tra le persone Down sulle attività e la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.

Il Consiglio delibera, inoltre, sulle domande di ammissione dei Soci e sulla proposta all'Assemblea dei Soci benemeriti, determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai propri soci per le attività prestate.

ART. 17 - BILANCIO ED AMMINISTRAZIONE

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nel caso di esercizio di attività diverse da quelle principali, l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale di tali attività nei documenti di bilancio ai sensi di legge.

Per ogni anno finanziario decorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, il consiglio presenta all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile il bilancio d'esercizio redatto a norma della legge vigente.

Il Bilancio deve essere depositato presso la sede legale, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea convocata al fine dell'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il parere favorevole dell'Organo di controllo, il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci, l'espletamento dei servizi di cassa, quest'ultimo affidato al Tesoriere, se nominato dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti o ad una banca, designata dal Consiglio medesimo.

L'Associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Al raggiungimento dei parametri dimensionali previsti dalla legge per la redazione del bilancio sociale, il consiglio di amministrazione lo redige e lo rende pubblico ai sensi della normativa vigente.

ART. 18 – SCRITTURE CONTABILI, BILANCIO, BILANCIO SOCIALE, LIBRI SOCIALI

Per le scritture contabili, il bilancio, il bilancio sociale e i libri sociali obbligatori si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 87 del d. lgs. 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia.

ART. 19 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'assemblea, quando previsto per legge (art. 30 del d. lgs 117/17) delibera l'istituzione dell'organo di controllo composto da tre membri effettivi anche non soci e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci che ne designa il Presidente, scelto possibilmente tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili e negli Albi Professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri che non siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 2397 del c.c.

Dura in carica un triennio e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari; presta la sua attività gratuitamente ed è rieleggibile.

La Revisione legale dei conti è obbligatoria nei casi previsti dalla legge, fermo restando la facoltà dell'assemblea di nominare un revisore legale (persona fisica o società). La Revisione legale può essere affidata all'organo di controllo qualora i suoi componenti abbiano i requisiti necessari.

ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO E IL REVISORE LEGALE DEI CONTI - COMPETENZA

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8 del d. lgs 117/17, ed attesta che il bilancio sociale, laddove necessario, sia stato redatto in conformità all'art. 14 del d. lgs 117/17.

L'organo di controllo ha i poteri ispettivi previsti dalla legge.

Il revisore legale dei conti, ovvero l'organo di controllo se affidatario della revisione legale, esercita l'attività di controllo contabile secondo la normativa speciale.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato e regolato da questo statuto si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di associazioni private non riconosciute, non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali, né fini di lucro.

